Studio Legale Biagini

VIA G. ASCOLI 61 – 54100 MARINA DI MASSA (MS)
VIA GIOVANNI PASCOLI 39 – 54100 MASSA (MS) TEL 0585869267
VIA BATTIFERRO N° 63 – RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL 0432857205

TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

DEGLI INNOCENTI KETTY, nata a Firenze (FI) il 17/05/1977, residente in Pietrasanta (LU), Via Garibaldi n. 51, cf DGLKTY77E57D612O, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Lucca, Via S. Bianchini n. 116 (c/o Studio Legale Avv. Simona Bisà c.f. BSI SMN 67H68 E625 C), ed in Massa, Via Pascoli n. 39, presso lo studio e nelle persone dell'Avv. Daniele Biagini (BGNDNL69E18F023Y) e Avv. Francesco Bertolini (BRTFNC74R04A496Z), che la assistono, rappresentano e difendono, in via congiunta e disgiunta, per delega inserita nel fascicolo telematico ex art. 83 cpc, per comunicazioni di cancelleria: fax 0585 869267 pec: avvdanielebiagini@cnfpec.it francesco.bertolini@avv.sp.legalmail.it

PREMETTE

1. che la parte ricorrente è personale docente, in possesso di titoli di studio quali Laurea Magistrale in Management dello Sport conseguita in data 28/10/2004 presso l'Università di Firenze, Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione umana conseguita in data 14/03/2017 presso l'Università San Raffaele di Roma, validi per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, graduatorie per le supplenze – GPS II Fascia, di cui alla O.M. 60/2020, per le seguenti Classi di Concorso: **A-15** Discipline sanitarie, **A-31** Scienze degli alimenti, **A-48** Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, **A-49** Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, **A-50** Scienze naturali, chimiche e biologiche;

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

2. che la parte ricorrente ha titolo di accesso valido anche per la classe di concorso ADSS, docente di sostegno per la scuola secondaria, di cui alle n. 3 annualità di servizio sul sostegno prestate;
3. che la parte ricorrente ha prestato servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo determinato, come docente supplente, nei seguenti periodi:

   dal 04/11/2011 al 17/11/2011 presso la scuola Bogardo Buricchi di Prato

   dal 18/11/2011 al 27/11/2011 presso la scuola Bogardo Buricchi di Prato

   dal 18/11/2016 al 30/06/2017 presso la scuola Buzzi di Prato

   dal 12/02/2018 al 16/02/2018 presso la scuola Carducci di Viareggio

   dal 17/02/2018 al 23/02/2018 presso la scuola Carducci di Viareggio

   dal 12/03/2018 al 28/03/2018 presso la scuola Marconi di Viareggio

   dal 16/04/2018 al 10/05/2018 presso la scuola Chini Michelangelo di Camaiore

   dal 10/05/2018 al 17/05/2018 presso la scuola Chini Michelangelo di Camaiore

   dal 11/05/2018 al 24/05/2018 presso la scuola Chini Michelangelo di Camaiore

   dal 08/10/2018 al 30/06/2019 presso la scuola Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta

   dal 26/09/2019 al 30/06/2020 presso la scuola Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta
4. che trattasi di servizi valutabili, ai sensi dell'O.M. 60/2020, utile per l'acquisizione di specifico punteggio per le cd GPS, Graduatorie per le supplenze, istituite con decorrenza dall'A.S. 2020/21;
5. che, in particolare, ai sensi della L. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis (come modificato dall'articolo 1-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41) si è previsto che *"6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le*

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.

6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.";

6. che, ai sensi del DL 22/2020, convertito con mod. in L. 41/2020, art. 2, co. 4-ter, si è previsto che "*4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i*

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.";

7. che, con O.M. n. 60/2020 del 10/07/2020, il Ministero dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato, di cui alla L. 124/1999 sopra citata;
8. che dette graduatorie GPS, suddivise in prima e seconda fascia, di cui all'art. 3 co. 5, 6, 7, dell'O.M. 60/2020, sostituiscono le cd "graduatorie di circolo e di istituto", di cui alla precedente vigenza, sono costituite in ciascuna provincia e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze;
9. che, con D.D. 858/2020 del 21/07/2020, si sono previsti termini e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alle GPS provinciali;
10. che, in particolare, ai sensi dell'art 2 D.D. 858/2020 citato, si era previsto che il candidato potesse presentare domanda per un'unica provincia, ed unicamente in modalità telematica, ex Dlgs 82/2005, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)", termini dal 22/07/2020 h. 15.00 al 06/08/2020 h. 23.59;
11. che, in data 23/07/2020, a mezzo il sistema telematico Polis, la parte ricorrente presentava una prima domanda di inserimento nelle GPS, per la Provincia di

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

Lucca, UST Ambito Territoriale di Lucca, indicando, a sistema, i titoli di accesso ed i titoli di servizio posseduti, per le seguenti classi di concorso: A-15, A-31, A-48, A-49, A-50 e ADSS;

12. che tale domanda era acquisita dal sistema telematico, di cui al Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1001346.23-07-2020;
13. che la parte ricorrente sin da subito incontrava problematiche sull'utilizzo del sistema Polis: pagine non caricate correttamente, salvataggi irregolari, messaggi di errore dovuti a sovraccarico di utenti;
14. che, a seguito di lettura del file pdf autogenerato dal sistema, ricevuto via email, la parte ricorrente rilevava incongruenze tra le sue dichiarazioni rese a sistema ed il file pdf detto, non individuandosi le venti istituzioni scolastiche della provincia, valide per l'inserimento nelle costituende graduatorie di istituto, ulteriori alle GPS;
15. che, quindi, per prudenza, la parte ricorrente rientrava nel sistema Polis, a mezzo delle proprie credenziali, annullava il primo inoltro di domanda e procedeva a integrazione della domanda, inserendo nuovamente le istituzioni scolastiche precedentemente già dichiarate;
16. che è bene rilevare che in caso di annullamento della domanda inviata, il sistema Polis visualizzava i moduli di domanda come precaricati nell'ultimo invio;
17. che, cioè, il sistema Polis non procede ad un annullamento del modulo o istanza già presentata, ma consentiva la loro integrazione, per inoltro successivo;
18. che, dichiarate le venti istituzioni scolastiche consentite dal sistema, la parte ricorrente re-inoltrava la domanda;
19. che, ancora, il sistema Polis evidenziava criticità nella compilazione, integrazione e reinoltro della domanda, quali difficoltà nel "flaggare" gli istituti scolastici a video, lunghe attese nel caricamento delle pagine web, salvataggi casuali delle impostazioni e dei modelli mostrati a video;

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

20. che, a causa delle criticità evidenziate del sistema Polis, la parte ricorrente è stata costretta a numerose integrazioni e reinoltri della domanda, rendendosi necessario collegarsi anche in orari notturni;
21. che la parte ricorrente ha provveduto a n. 4 integrazioni e reinoltri in data 23/07/2020, n. 1 integrazione e reinoltro in data 24/07/2020, a n. 4 integrazioni e reinoltri in data 25/07/2020, a n. 3 integrazioni e reinoltri in data 27/07/2020, ultimo Prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1128911.27-07-2020;
22. che, con decreto Prot. n. 1754/2 dell'1/09/2020, erano pubblicate, sul sito dell'UST di Lucca (www.ustlucca.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Lucca –posto comune del personale docente di ogni ordine e grado;
23. 22. che, con decreto Prot. n. 1802 del 07/09/2020, erano pubblicate, sul sito dell'UST di Lucca (www.ustlucca.it), le Graduatorie Provinciali per le Supplenze –per il sostegno;
24. che, con decreto Prot. 1912 del 22/09/2020, l'UST di Lucca, *"CONSIDERATO che a seguito di successive verifiche sono stati riscontrati meri errori materiali nelle graduatorie suddette; RITENUTO di dover avvalersi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, per la tutela del pubblico interesse, e quindi di dover procedere alle rettifiche delle suddette graduatorie",* ri-pubblicava le GPS posto comune, a seguito di verifiche, aggiornamenti e rettifiche;
25. che, inopinatamente, la parte ricorrente risultava inserita nelle GPS di II fascia, come segue:

    A015 nella posizione n. 137 con punti n. 23,00

    A031 nella posizione n. 266 con punti n. 23,00

    A048 nella posizione n. 97 con punti n. 33,00

    A049 nella posizione n. 92 con punti n. 33,00

    A050 nella posizione n. 343 con punti n. 23,00

    ADSS nella posizione n. 174 con punti n. 12,00;

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

26. che i punteggi di cui sopra sono errati ed insufficienti;
27. che, in data 07/10/2020, a mezzo PEC, la parte ricorrente promuoveva formale istanza di rettifica, all'UST di Lucca, rilevando l'errore di sistema e chiedendo l'attribuzione del giusto punteggio, cui non seguiva alcun riscontro ed alcuna rettifica della posizione della parte ricorrente nelle GPS, né era alla stessa comunicato alcun motivo del mancato riconoscimento dei titoli di servizio, di cui meglio infra;
28. che si contesta l'assenza di qualsivoglia motivazione, comunicata alla parte ricorrente, in ordine al mancato caricamento o salvataggio dei servizi, da parte del sistema informatico e da parte dell'UST di competenza;
29. che non sono stati riconosciuti alla parte ricorrente i titoli di servizio dichiarati, comunque già acquisiti a sistema ed inseriti nello stesso, quali le supplenze svolte, come sopra indicate;
30. che si contesta un'anomalia e/o falla del sistema informatico / telematico utilizzato per la predisposizione e creazione dei dati per le GPS;
31. che il sistema, in modo "criptico", ha "cancellato" i dati inerenti i servizi prestati, al momento dell'invio dell'ultima integrazione di domanda;
32. che, nella predisposizione della domanda, la parte ricorrente aveva inserito tutti i servizi valutabili, come si evince dagli estratti di domanda in lavorazione, file pdf autogenerati dal sistema Polis, che si producono;
33. che quanto sopra è prova della dichiarazione dei servizi effettuata a sistema, in sede di compilazione della domanda, da parte della ricorrente;
34. che, per motivi ignoti alla parte ricorrente, tali servizi non sono stati caricati dal sistema informatico, in modo utile, ai fini del riconoscimento del rispettivo punteggio di graduatoria;
35. che la cancellazione e/o il non caricamento e/o il non salvataggio a sistema dei servizi, con conseguente mancato riconoscimento di ulteriore punteggio rispetto ai titoli di accesso, è ingiusto ed illegittimo, in quanto non fondato su elementi sostanziali, ma solo su elementi "formali" imposti dal Sistema

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

informatico, ed è in violazione della normativa afferente i sistemi informatici della P.A. (C.A.D. codice dell'Amministrazione digitale);

36. che, in termini di sintesi, la piattaforma Polis, anziché salvare a sistema i servizi a tempo determinato, già pre-caricati nello stesso, ha "rimosso" tutti i servizi pre-caricati, generando un punteggio errato;
37. che è bene precisare che il mancato riconoscimento dei servizi prestati, ai fini del punteggio di GPS, come sopra, è imputabile solo al sistema informatico Polis, il quale è stato già oggetto di fondate critiche e richieste di intervento da parte di numerosi altri candidati, che hanno manifestato, sin dall'avvio della procedura, blocchi di sistema, assenza di collegamento per ore, mancati salvataggi di domande, procedure farraginose, complesse e non trasparenti;
38. che anche la parte ricorrente ha riscontrato tali criticità nell'utilizzo della piattaforma Polis;
39. che il sistema Polis, utilizzato dal Miur, è illegittimo, e non conforme alla normativa applicabile, anche regolamentare, in quanto caratterizzato da "espropriazione" totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti amministrativi;
40. che, in particolare, ex art. 12 del Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato *"Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa*" si prevede che: "*1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonche' per 'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformita' agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).";*
41. che il sistema Polis è privo dei requisiti richiesti dalla norma, in termini di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

partecipazione, fonte di disparità di trattamento e discriminazione per la parte ricorrente;

42. che, infatti, la parte ricorrente, in possesso di titoli di servizio validi, ha visto riconosciuto il solo punteggio relativo ai titoli di accesso, al pari di altro candidato con i medesimi titoli, ma senza alcun servizio di pre-ruolo;
43. che, nel caso de quo, l'inefficienza e/o inefficacia e/o anti-economicità del sistema Polis emerge, *in re ipsa,* dalla circostanza che lo stesso non precarica in modo automatico i servizi prestati, già inseriti all'interno del profilo personale;
44. che il sistema Polis non visualizzava alcun avviso o allarme, in sede di compilazione della domanda, in caso di discrasia tra dati già contenuti e/o dichiarati a sistema, come nel caso de quo, e quelli risultanti dalla generazione di un mero file pdf;
45. che, nell'utilizzo del sistema Polis, la parte ricorrente ha riscontrato una procedura macchinosa, complessa, non trasparente, caratterizzata dalla lettura e compilazione, con tastiera e mouse, di centinaia di moduli e form, peraltro suddivisi in più pagine web, non collegate tra loro, senza che lo stesso sistema mostrasse, a video, in tempo reale, alcun modello "completo" in ogni sua parte;
46. che, sul punto, è bene rilevare che il sistema Polis assegnava punteggi diversi al medesimo titolo di accesso, quale ad esempio il Diploma Magistrale, a seconda della circostanza che il Diploma stesso contenesse o meno il voto finale (molti diplomi magistrali non riportano il voto finale);
47. che il sistema Polis non visualizzava a video alcuna finestra o form di corretta acquisizione e caricamento dei dati inseriti;
48. che la parte ricorrente non è stata formata ed informata sulle modalità di utilizzo del sistema Polis e, inoltre, non è stato nemmeno previsto alcun supporto ed assistenza né da parte del Ministero, né da parte del personale dell'UST territoriale e/o né da parte delle Segreterie degli Istituti scolastici dislocati sul territorio;

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

49. che, sul punto, qualsiasi sistema informatico utilizzato dal Ministero deve prevedere e consentire l'esercizio del potere correttivo o sostitutivo, tipico della Pubblica Amministrazione, a garanzia e tutela del pubblico interesse, oltreché del diritto del singolo candidato, come è la parte ricorrente;
50. che, in particolare, i titoli di servizio devono essere riconosciuti e le GPS rettificate, in applicazione del principio del *favor partecipationis*, con i connessi corollari di soccorso istruttorio;
51. che trattasi dell'applicazione dei principi normativi di cui alla L. 241/1990, art. 6 e 10, secondo i quali si prevede che l'Amministrazione procedente sia obbligata ad acquisire d'ufficio i dati della domanda e che possa chiedere anche al candidato la produzione di dichiarazioni o l'esibizione di titoli mancanti;
52. che si rappresenta come il Ministero abbia da sempre previsto una tale facoltà e diritto, di esclusivo pubblico interesse, come, ad esempio, nel DM 374/2017 che si produce, ad oggetto la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto, di cui alla precedente vigenza;
53. che, in particolare, così all'art. 9, rubricato "Esclusioni e regolarizzazioni", comma 7: *"E' ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola, di un breve periodo per l'adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale";*
54. che i titoli di servizio resi, nel caso de quo non riconosciuti dal Polis, erano dati già acquisiti dal sistema informatico del Ministero, e come tali sono dati riscontrabili dall'Amministrazione senza alcuna attività istruttoria complessa o attività di verifica dei titoli posseduti e dichiarati;
55. che né la piattaforma Polis, né l'UST o la scuola di competenza, hanno mai proposto o comunicato alla parte ricorrente il computo del punteggio dei titoli dichiarati, non consentendo alla stessa alcuna verifica e/o intervento per sanare vizi, errori e/o omissioni del sistema;
56. che la parte ricorrente è venuta formalmente a conoscenza del suo punteggio solo all'esito della pubblicazione delle graduatorie, avvenuta per la prima volta

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

solo in data 01/09/2020, oltre il termine di scadenza previsto dall'O.M. 60/2020, fissato nella data del 06/08/2020;

57. che quanto sopra ha impedito alla parte ricorrente qualsivoglia verifica;
58. che, sul punto, il sistema Polis è già in chiara violazione dell'O.M. n. 60/2020, che al suo articolo 8, rubricato valutazione dei titoli, così dispone: *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico."*;
59. che, nel caso de quo, è onere e dovere dell'Amministrazione, nella persona del suo Dirigente UST p.t., procedere alla relativa rettifica e integrazione del punteggio, come nel prosieguo, risultando palese la difformità tra i titoli della domanda e i titoli dichiarati e posseduti dalla parte ricorrente, al momento della presentazione della domanda, conseguenza dell'errore del sistema "Polis";
60. che, in data 02/10/2020, il Tribunale di Massa, dott.ssa Agostini, in caso analogo, ha già emesso decreto di accoglimento e rettifica del punteggio di GPS, inaudita altera parte, come segue: *"rilevato che a seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze non sono stati correttamente attribuiti i punteggi per la maggior parte dei "periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo"; che il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati (v. OM 60 del 10-07-20, art. 8, comma 4), mentre è compito degli uffici scolastici provinciali "procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5); che in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (comma 6); <u>che tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di</u>*

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in caso di malfunzionamento della procedura informatica o di errori ed omissioni dipendenti dalla farraginosità della stessa, ipotesi che pare ricorrere nella fattispecie in esame, parendo legittima la non valutabilità della domanda soltanto nel caso di presentazione dell'istanza in modalità cartacea o di istanza presentata telematicamente fuori termine o di mancanza dei requisiti generali di ammissione (v. art. 7, comma 7) o di totale omissione delle dichiarazioni previste dall'ordinanza; che, pertanto, a maggior ragione in considerazione delle istanze presentate dalla ricorrente, i dirigenti scolastici e/o l'ufficio scolastico provinciale avrebbero potuto procedere alla rettifica del punteggio; ritenuto, quindi, prima facie, come paia sussistente il requisito del fumus, così come quello del periculum, considerato che il tempo occorrente alla celebrazione del giudizio ordinario ed anche il tempo necessario per la convocazione delle parti potrebbero pregiudicare il diritto costituzionale al lavoro della ricorrente";

61. che il sistema Polis è in violazione della buona fede e della correttezza contrattuale; è in violazione della normativa quale la L. 124/1999; è in contrasto con la normativa in materia di atti e procedimenti amministrativi, quali la L. 241/1990, il Dlgs 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD); è in violazione dell'art. 1 Cost., dell'art. 97 Cost, quale il diritto al lavoro e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
62. che la presentazione delle istanze, la valutazione e la definizione delle GPS, a mezzo di una mera procedura informatizzata, asettica e impersonale, in assenza di un responsabile del procedimento, in assenza di un ufficio e/o istituto scolastico con funzionari dedicati alle necessarie attività di supporto per la predisposizione, compilazione e invio delle stesse, è in violazione dei principi e dei criteri generali che caratterizzano la Pubblica Amministrazione, il suo operato e gli atti amministrativi, ex L. 241/1990 e Dlgs 82/2005, art. 12 (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale);

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

63. che, inoltre, avendo il Ministero individuato, per il singolo Istituto, il possibile intervento del Dirigente Scolastico, analogamente tale potere e facoltà dovevano essere estesi anche al Dirigente dell'UST, ex O.M. 60/2020 citata;
64. che, per essere più chiari, ove il singolo Dirigente di Istituto individua la necessità di correzione, anche il Dirigente dell'UST deve rivalutare il quadro generale dei punteggi su tutte le classi di concorso;
65. che solo in tal modo si può individuare nel Dirigente dell'UST, il responsabile del procedimento, finalizzato ad evitare errori di sistema e/o di altra natura, in danno al diritto del candidato;
66. che trattasi di una carenza istruttoria rispetto alla quale la Pubblica Amministrazione deve intervenire ai fini del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, ex art. 97 Cost.;
67. che, sul punto, la Giurisprudenza amministrativa è già intervenuta dichiarando illegittimo il sistema "Polis", tra le tante TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017, che così ha statuito: *"4.1. Il principio del favor partecipationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale. 5. Ciò brevemente anticipato, il Collegio non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxiconcorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata), con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27 giugno 2016, n. 1073, che di seguito si sintetizza. 5.1.* ***Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall'amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità*** *(esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza).*

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...". 5.2. È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis,18 febbraio 2011, n. 1546). 5.3. Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.";

68. che, in termini di giusto punteggio, come segue;
69. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema, i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A-49:
    dal 04/11/2011 al 17/11/2011 per giorni n. 14
    dal 18/11/2011 al 27/11/2011 per giorni n. 10
    per complessivi n. 24 giorni di servizio nell'A.S. 2011/12;
70. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tale servizio doveva essere valutato, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A-49 con un punteggio **pari a n. 2 punti complessivi**, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posto di sostegno;
71. che tale servizio doveva essere valutato, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A-15, A-31, A-48, A-50, con un punteggio **pari a**

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

n. 1 punti complessivi per ciascuna classe, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;

72. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema, i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A-48:
    dal 18/11/2016 al 30/06/2017 per giorni n. 225
    dal 08/10/2018 al 30/06/2019 per giorni n. 266
    dal 26/09/2019 al 30/06/2020 per giorni n. 279
    prestato negli A.S. 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020;
73. che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999, trattasi di servizi di insegnamento non di ruolo da considerarsi come anni scolastici interi, in quanto superiori a n. 180 giorni;
74. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tali servizi dovevano essere valutati, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A-48, con un punteggio pari a n. 12 punti per ciascun anno scolastico, e così complessivi **punti n. 36**, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di sostegno;
75. che tali servizi dovevano essere valutati, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A-15, A31, A-49, A-50, con un punteggio pari a n. 6 punti per ciascun anno scolastico, e così complessivi **punti n. 18 per ciascuna classe**, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;
76. che sono stati rimossi e, quindi, non valutati, in quanto cancellati dal sistema, i seguenti servizi resi nella Classe di concorso A-48:
    dal 12/02/2018 al 16/02/2018 per giorni n. 5
    dal 17/02/2018 al 23/02/2018 per giorni n. 7
    dal 12/03/2018 al 28/03/2018 per giorni n. 17
    dal 16/04/2018 al 17/05/2018 per giorni n. 32
    dal 11/05/2018 al 24/05/2018 per giorni n. 14
    per complessivi n. 75 giorni prestati nell'A.S. 2017/2018;

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

77. che, secondo l'art. 15 O.M. 60/2020, secondo la tabella di valutazione dei titoli Tab. A/4, allegata alla stessa O.M. 60/2020, Lett. C, C.1, tali servizi dovevano essere valutati, dal Ministero dell'Istruzione, per la classe di concorso A-48, con un punteggio pari a n. 2 punti per ciascun mese (30 gg) o frazione di almeno 16 giorni, e così **complessivi punti n. 4**, quale insegnamento prestato nella specifica classe di concorso o su posti di sostegno;
78. che tali servizi dovevano essere valutati, secondo la tabella A/4 citata, Lett. C, C2, per le classi di concorso A-15, A-31, A-49, A-50, con un punteggio pari a n. 1 punti per ciascun mese (30 gg) o frazione di almeno 16 giorni, e così **complessivi punti n. 2 per ciascuna classe**, quale insegnamento prestato su altra classe o su altro posto anche di altro grado;
79. che, in termini di sintesi, è diritto della parte ricorrente al corretto riconoscimento e alla valutazione dei servizi, come sopra, con rettifica della sua posizione nelle GPS, con attribuzione del seguente ulteriore punteggio: punti n. 22 per la classe di concorso A-49; punti n. 41 per la classe di concorso A-48; punti n. 21 per le classi di concorso A-15, A-31, A-50;
80. che, pertanto, è diritto della parte ricorrente al punteggio complessivo di GPS, come segue:

    Classe di concorso A-49 punti n. 33,00 (già riconosciuti) + punti n. 22 per servizi resi, per complessivi punti n. 55,00;

    Classe di concorso A-48 punti n. 33,00 (già riconosciuti) + punti n. 41 per servizi resi, per complessivi punti n. 74,00;

    Classe di concorso A-15 punti n. 23 (già riconosciuti) + punti n. 21 per servizi resi, per complessivi punti n. 44;

    Classe di concorso A-31 punti n. 23 (già riconosciuti) + punti n. 21 per servizi resi, per complessivi punti n. 44;

    Classe di concorso A-50 punti n. 23 (già riconosciuti) + punti n. 21 per servizi resi, per complessivi punti n. 44;

    o quei diversi punteggi, anche maggiori, ritenuti di giustizia;

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

81. che tali punteggi incidono, di conseguenza, sulle cd graduatorie incrociate, valide per gli incarichi sulla classe di concorso ADSS, sostegno;
82. che inutile è stata la lettera di rivendicazioni con istanza di conciliazione inviata tramite pec in data 07/10/2020, rendendosi necessario procedersi con la presente azione.

PERICULUM IN MORA

83. che in termini di danno grave e irreparabile, si evidenzia quanto segue;
84. che, in conseguenza dell'errore generato dal sistema informatico, di cui al mancato caricamento dei servizi, unito al mancato tempestivo intervento dell'UST in rettifica della posizione di graduatoria, la parte ricorrente è stata costretta ad accettare la proposta di supplenza breve, incarico dalla data del 15/10/2020 e con termine finale al 23/12/2020, quale uno spezzone orario di sole n. 8 ore (di fatto, inferiore ad un part-time al 50%), in sostituzione di maternità, presso l'IC Camaiore 3, in luogo di un incarico fino al termine delle attività didattiche;
85. che l'accoglimento della presente domanda, in via cautelare, consentirebbe alla parte ricorrente di essere destinataria di incarichi che dovessero rendersi necessari, nel corso del corrente anno scolastico, per la copertura di posti che si rendano disponibili, ad esempio, per malattia, infortunio, trasferimento, dei relativi titolari, anche sino al termine delle attività didattiche (30/06);
86. che per la copertura di tali incarichi si procede per scorrimento dalle graduatorie, nel caso de quo, per più classi di concorso;
87. che, quanto sopra, rileva ai fini di un'elevata probabilità circa un'assegnazione e/o incarico, anche per l'A.S. corrente, sino al termine delle attività didattiche, indispensabile ai fini del sostentamento ed al diritto ad una vita libera e dignitosa per la parte ricorrente;
88. che i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero in modo irreparabile i diritti della parte ricorrente;
89. che, infatti, la parte ricorrente è privata, in conseguenza dei tempi processuali ordinari, sia di punteggi di graduatoria per gli anni futuri, con danno alla sua

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

professionalità, già di per sé irrisarcibile per equivalente, sia della possibilità di percepire una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost., anche nel breve periodo;

90. che, la parte ricorrente non ha altri redditi che gli consentano di vivere un'esistenza libera e dignitosa e, inoltre, l'incarico attuale, sino al 23/12, non consente alla stessa di maturare il diritto all'indennità di disoccupazione, quale forma di sostegno del reddito;
91. che la parte ricorrente si troverebbe, di qui a breve, senza incarico e senza retribuzione;
92. che la parte ricorrente è single e vive in un appartamento, sito in Pietrasanta, concesso in locazione dai Sig.ri Guidi Laura e Valori Duccio, per il godimento del quale corrisponde un canone pari ad € 750,00 mensili;
93. che alla spesa di cui sopra sono da aggiungere le spese per le utenze e per il proprio mantenimento;
94. che, quindi, la parte ricorrente necessita di una fonte di reddito, anche minima, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita;
95. che trattasi di una tutela di natura non patrimoniale, attinente alla sfera personale e sociale della lavoratrice, ex art. 36 Cost.;
96. che l'attesa di un processo ordinario, con i noti allungamenti dei tempi dello stesso in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, con calendarizzazione delle udienze in tempi più lunghi dell'ordinario, determina, per la parte ricorrente, una lesione irreparabile e non altrimenti risarcibile dei suoi diritti;
97. che, in ordine al diritto ad una vita libera e dignitosa, ex art. 36 della Cost., nonché ex art. 2099 CC, è notoria la condizione di vita di una lavoratrice priva di occupazione e di retribuzione;
98. che la parte ricorrente è oggi costretta ad uno stato di incertezza per il futuro, causa la grave crisi economica già in atto e maggiormente accentuata dalle condizioni di epidemia da Covid-19, in grado di incidere sul suo stato psico-

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

fisico e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita, potrebbe aggravare tali condizioni generali;

99. che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali, danni non risarcibili per equivalente;

100. che la parte ricorrente si riserva di agire con autonoma azione per il diritto al risarcimento di ogni danno subito di natura patrimoniale e non, ed anche da perdita di chache;

101. che, in particolare, in considerazione del diritto al corretto punteggio e della giusta posizione di graduatoria, la parte ricorrente ha perso già la chance del contratto per n. 6 ore nella materia A-48, con completamento orario pari a n. 12 ore, quale orario intero, presso l'Istituto Don Lazzeri Stagi di Pietrasanta, con incarico fino al 30 giugno;

102. che, alle convocazioni per il conferimento degli incarichi, tenutesi dall'UST in data 14/09/2020, gli ultimi incarichi disponibili sino al termine delle attività didattiche (30/06), per la classe di concorso A-48, sono stati attribuiti ai candidati con punteggio pari a n. 50 punti, inferiori a quelli di diritto della parte ricorrente: certa Sig.ra Doveri Martina inserita nella posizione n. 55 con soli punti n. 50; certa Sig.ra Caprili Lucia inserita nella posizione n. 56, con soli punti n. 50;

103. che si chiede all'Ill.mo Giudicante di voler ordinare al Ministero l'esibizione degli atti e documenti inerenti agli incarichi assegnati ai candidati nelle graduatorie di interesse, ai fini della verifica degli incarichi spettanti alla ricorrente, per scorrimento da graduatoria.

* * *

Tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Lucca, affinché, per le causali di cui in premessa, **ritenuto sussistere** il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, ed anche **inaudita altera parte, voglia**, in accoglimento della domanda d'urgenza,

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti:

a) **accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie per le supplenze – GPS di II Fascia, ex L. 124/1999, ex O.M. 60/2020, per il profilo di docente, per la Provincia di Lucca, valide per gli A.S. 2020/2021 – 2021/2022, pubblicata in data 01/09/2020 con decreto Prot. n. 1754-2/2020, ripubblicata in data 22/09/2020 con decreto Prot. n. 1912/2020, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data della domanda di partecipazione, nella Classe di concorso A-49 con complessivi punti n. 55,00; nella Classe di concorso A-48 con complessivi punti n. 74,00; nella Classe di concorso A-15 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-31 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-50 con complessivi punti n. 44, o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, nella Classe di concorso ADSS come per legge e secondo giustizia;**

b) **Voglia di conseguenza condannare il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., corrente in Piazza Guidiccioni 1, 55100 Lucca, ad inserire la stessa nelle suddette Graduatoria per le supplenze, per il profilo di docente, per la Provincia di Massa Carrara, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, con il seguente punteggio: nella Classe di concorso A-49 con complessivi punti n. 55,00; nella Classe di concorso A-48 con complessivi punti n. 74,00; nella Classe di concorso A-15 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-31 con complessivi punti n. 44; nella Classe di concorso A-50 con complessivi punti n. 44, o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, nella Classe di concorso ADSS come per legge e secondo giustizia e/o comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti**

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

per garantire il diritto della parte ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

1) L. 124/1999 art. 4; DL 22/2020 conv. in L. 41/2020 art. 2
2) OM 60/2020
3) Tabella A/4 valutazione titoli all.ta a OM 60/2020
4) D.D. 858/2020
5) Contratti a termine / attestati di servizio
6) N. 12 Domande inserimento GPS inoltrate (file pdf)
7) Email di sistema del 07/08/2020 con allegato pdf Domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1128911.27-07-2020
8) GPS prima pubblicazione Prot. 1754/2 del 01/09/2020 UST LU
9) GPS seconda pubblicazione Prot. 1912 del 22/09/2020 UST LU
10) GPS sostegno Prot. 1802 del 07/09/2020 UST LU
11) Rivendicazioni ricorrente con istanza di conciliazione UST del 06/10/2020
12) Contratto di locazione
13) DM 374/2017 Costituzione graduatorie di circolo e di istituto
14) Decreto 02/10/2020 Tribunale di Massa dott.ssa Agostini
15) Giurisprudenza Tar Toscana sentenza n. 758_2017

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica, del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'estratto dei servizi della parte ricorrente, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

e assunti per le supplenze dalle suddette GPS, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

In via istruttoria, la parte ricorrente, ove ritenuto necessario, indica come testi/informatori sulle circostanze di cui alla premessa precedute dalla frase "Vero che" ed epurati da eventuali giudizi e circostanza pacifiche, i Signori: Romanelli Carlo, i Sig.ri Guidi Laura e Valori Duccio, i Sig.ri Prisco Andrea, Gentile Immacolata, Di Giola Alessandra, Maturo Elisa, Cipriani Giacomo, Donisi Roberto, Chimenti Maurizio, Banducci Laura, Doveri Martina, Caprili Lucia, il Dirigente p.t. dell'UST provinciale o chi per esso, con riserva di estensione della lista nominativa, anche a seguito della difesa della PA.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente dal versamento del CU, come da autocertificazione allegata.

Con osservanza.

Massa, 29/10/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

* * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati.

La presente difesa

ESPONE CHE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica della graduatoria finale della procedura di cui all'O.M. n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione, procedendo all'inserimento della ricorrente nella giusta e corretta posizione delle graduatorie GPS della Provincia di Lucca;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

dovrebbe essere notificato a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS di cui in premessa.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

- ancora sul punto, Cass. 15912 del 07/07/2009, *"sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, Dlgs n. 165 del 2001, ex art. 63, co. 2, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, ed esclude invece che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto"*;

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f

collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZAZIONE LA NOTIFICA

DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS della Provincia di Massa Carrara, ex O.M. 60/2020, di cui in premessa – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'istruzione (www.miur.it) nonché sul sito dell'UST di Lucca (www.ustlucca.it).

Con osservanza.

Massa, 29/10/2020

Avv. Daniele Biagini

Avv. Francesco Bertolini

Firmato Da: BIAGINI DANIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4352b6110fa186bc4e3c06b89f67b42f